



Oggetto: nota CGIL su Decreto 1/3/2020 sulle misure per il contrasto alla diffusione del COVID-19 e su Decreto recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori imprese e turismo a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Care/i,

come sapete il Governo sta prendendo una serie di provvedimenti urgenti in relazione alla diffusione del Coronavirus.

In particolare ci pare utile inviarvi alcune prime riflessioni sul Decreto 1/3/2020 e su quello sulle misure di sostegno a imprese, lavoratori, economia.

Decreto 1/3/2020 sulle misure per il contrasto alla diffusione del COVID-19.

Il Decreto contiene norme che valgono per i soli comuni delle zone rosse, altre per tutte e tre le Regioni del Nord Italia maggiormente colpite dalla diffusione del virus (Lombardia, Veneto, ed Emilia Romagna a cui si aggiungono le province di Pesaro Urbino e Savona) e altre ancora per l'intero territorio nazionale. Alcune si applicano per le province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona.

Naturalmente le considerazioni che seguono non commentano le disposizioni previste dal DPCM, la cui definizione spetta esclusivamente alle autorità competenti, ma evidenziano le cose che sarebbe utile precisare e/o affrontare urgentemente con ulteriori provvedimenti:

1. l'urgente adeguamento e stabilizzazione degli organici del personale sanitario, da tempo fortemente carenti e precari, le cui condizioni di lavoro sono ulteriormente aggravate dall'emergenza coronavirus;
2. il coinvolgimento delle strutture private accreditate nel SSN nella gestione dell'emergenza, anche per alleggerire il carico gravante sulle sole strutture pubbliche, fermo restando la responsabilità e le direttive che competono alle pubbliche istituzioni;
3. una esplicita indicazione per reperire le disposizioni dell'OMS e le indicazioni del Ministero della Salute circa le "appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria" (articolo 3 comma 1 a) che deve adottare il personale sanitario;
4. una esplicita indicazione per reperire nei siti istituzionali (OMS, ECDC, Ministero della Salute) "le zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità" (articolo 3 comma 1 g) per far rispettare l'obbligo di segnalazione alle autorità sanitarie da parte delle persone transitate o provenienti da tali zone;
5. una più incisiva informazione che, accanto a quella già in atto per contenere la diffusione del contagio, prevenga fenomeni di panico o ingiustificato allarmismo, come raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;
6. integrazione tra la Medicina Generale Territoriale e le Strutture Ospedaliere attraverso un unico coordinamento Aziendale;
7. valutare l'opportunità di organizzare flussi di accesso separati dei pazienti a rischio nei Pronto Soccorso anche delle zone non isolate;

8. infine è necessario che le Autorità competenti valutino l'adeguatezza dei posti di terapia intensiva e sub intensiva e delle relative dotazioni organiche.

Decreto su misure urgenti di sostegno a famiglie, lavoratori imprese e turismo.

Nelle scorse settimane il sindacato è stato impegnato su più fronti per esercitare pressione affinché l'Esecutivo emanasse un provvedimento realmente in grado di fornire risposte al "blocco produttivo" che ancora permane in interi settori dell'economia italiana.

Si è operato per estendere i provvedimenti in via di definizione quantomeno a tutte le regioni interessate da ordinanze in materia di contenimento del rischio di contagio.

Registriamo subito che gran parte delle misure contenute dal Decreto, ancora non pubblicato in GU, essendo limitate alla cosiddetta "area rossa" ossia agli 11 comuni lombardo-veneti interessati dai focolai, non rispondono a questa esigenza, evidenziata sostanzialmente da tutte le Parti Sociali.

Riteniamo questa impostazione errata in quanto i danni che imprese e lavoratori stanno subendo non sono purtroppo circoscrivibili alle sole aree del contagio.

A seguire un breve commento agli articoli del decreto.

Il capo I del decreto prevede la sospensione di termini e versamenti.

Il Decreto-legge COVID-19 al capo I contiene una serie di misure di sospensione o proroga di termini essenzialmente riguardanti temi di natura fiscale, già ampiamente applicate in casi analoghi (es. sisma 2016).

L'articolo 1 prevede una serie di modifiche di termini e differimenti di scadenze relative alla dichiarazione precompilata per tutto il territorio nazionale. In particolare il comma 1 stabilisce l'anticipazione dal 2021 al 2020 della decorrenza delle disposizioni di rimodulazione dei termini dell'assistenza fiscale e della dichiarazione precompilata. Gli altri commi prevedono per il 2020 differimenti di termini.

Adempimento	Scadenze 2020 Pre decreto	Scadenze 2020 Dopo decreto
Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, ecc.)	28 febbraio	31 marzo
Trasmissione telematica CU all' Agenzia	7 marzo	31 marzo
Consegna CU ai percipienti	31 marzo	31 marzo
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata	15 aprile	5 maggio
Conguaglio da parte del sostituto (in busta paga)	Retribuzione mese di luglio (agosto per pensionati)	Prima retribuzione utile e comunque retribuzione mese successivo ricezione 730/4
Termine di presentazione del modello 730 precompilato	23 luglio	30 settembre

L'articolo 8 prevede per le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che operano sull'intero territorio nazionale la sospensione fino al 31 marzo 2020 del versamento delle ritenute alla fonte, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali.

Gli articoli dal 2 a 7 invece sono relativi solo ai comuni individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 e sinteticamente stabiliscono:

- la sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020 derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi. Il dovuto dovrà essere versato in unica rata entro il 31/05;
- il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento relativo alla c.d. "rottamazione-ter";
- l'estensione della sospensione anche agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e Caaf, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- sospensione temporanea fino al 30 aprile 2020 da parte di ARERA (con propri provvedimenti) delle bollette relative a forniture di energia elettrica, gas, acqua e rifiuti urbani;
- sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020;
- sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate dei mutui agevolati, concessi da Invitalia per le imprese operanti nei territori individuati dal DPCM;
- sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini per i versamenti dei premi o delle relative rate per RC auto.

Il capo II del Decreto contiene le misure a sostegno della occupazione.

All'articolo 9 vengono introdotte semplificazioni procedurali per le imprese che intendono accedere al trattamento di cassa integrazione ordinaria o di assegno ordinario.

Sarà possibile in sostanza evitare il vincolo della consultazione sindacale e dell'esame congiunto con l'intento di snellire l'iter di concessione.

Si tratta di una modifica che non ci vede concordi e solo in parte giustificabile dalla necessità di adattare la normativa esistente ad un contesto oggettivamente complicato. Sarebbe stato utile prevedere comunque un obbligo di informativa ed eventualmente una verifica a consuntivo con le Organizzazioni Sindacali per valutare l'effettiva efficacia del ricorso agli ammortizzatori.

Sarà pertanto comunque opportuno, a partire dalle aziende in cui siamo presenti, ripristinare una corretta dinamica di confronto anche per monitorare l'utilizzo dello strumento e denunciare eventuali abusi.

La durata del trattamento non potrà essere superiore a tre mesi e riguarderà le imprese che insistono sui comuni della "zona rossa"; vi potranno ricorrere anche imprese ubicate fuori dal testé citato perimetro relativamente a lavoratori che risiedono nei predetti comuni e che siano impossibilitati al lavoro.

I periodi di trattamento di CIGO e assegno ordinario previsti dal decreto legislativo 148/2015 saranno neutralizzati ai fini delle durate massime complessive.

Conseguentemente allo stesso modo i limiti derivanti dal monte ore lavorabili e le scansioni temporanee di riferimento per il calcolo del monte ore non vengono applicati.

Le stesse limitazioni non si applicano in caso di ricorso agli ammortizzatori in dotazione al FIS .

L'assegno ordinario previsto dal FIS è concesso anche alle aziende mediamente occupano più di 5 dipendenti senza alcuna limitazione alla prestazione derivante dal tetto aziendale di contribuzione.

Il requisito soggettivo per il lavoratore interessato ai fini dell'accesso a queste tutele è esclusivamente quello di essere stati alle dipendenze dei datori di lavoro che avanzano la richiesta

alla data del 23 febbraio 2020; non sono pertanto stati introdotti requisiti legati alla durata del rapporto di lavoro.

Come abbiamo evidenziato anche in questi giorni sarebbe stato utile e positivo consentire l'accesso alla Cig e al Fis in deroga agli attuali requisiti (tetti, vincoli di accesso, neutralizzazione dei periodi) per tutte le zone che hanno avuto ordinanze, essendo i fondi stessi capienti e consentendo queste misure di ridurre il ricorso alla deroga solo per i lavoratori totalmente non coperti.

In questo senso provvederemo già nei prossimi giorni a reiterare questa richiesta.

Nel frattempo e' comunque opportuno che si proceda a chiedere, ove vigenti CIG e FIS, appositi incontri per coprire le assenze con questi strumenti ordinari, laddove possibile.

Sempre per ciò che concerne le sole imprese che siano site nei comuni della "zona rossa" e che abbiano in corso un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, è possibile presentare (articolo 10) domanda di cassa integrazione ordinaria secondo quanto previsto dal presente decreto.

Il godimento di questo beneficio è però subordinato all'interruzione del precedente trattamento salariale integrativo straordinario, che a sua volta è subordinata all'adozione da parte del Ministero del Lavoro di un decreto di interruzione degli effetti della CIGS. Secondo i dati del Ministero i lavoratori potenzialmente interessati a questa condizione di miglior favore sarebbero 229.

Seppur si tratti di una iniziativa positiva, la concreta attuazione della medesima potrebbe rivelarsi poco vantaggiosa a fronte dell'iter burocratico che il DL individua.

L'articolo 11 statuisce per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, che abbiano unità produttive ubicate nei comuni della "zona rossa", e per i datori di lavoro che seppur non abbiano sedi in questa area abbiano dipendenti residenti nella predetta zona, le cui imprese non siano coperte dalle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, la possibilità di presentare domanda di cassa integrazione in deroga per un periodo massimo di tre mesi.

Il trattamento in deroga è concesso mediante decreto delle Regioni interessate, da trasmettere all'INPS entro 48 ore dalla adozione. Sempre alle Regioni spetta il compito di inviare all'INPS l'elenco dei beneficiari che prevede, con pagamento diretto, alla liquidazione delle prestazioni.

In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori autonomi, degli agenti rappresentanti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, l'articolo 12 introduce una indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi.

Questa tutela si estende a tutte le professionalità senza tener conto delle loro differenze, anche in termini di reddito, e non ha nessuna relazione rispetto a quanto percepito dai soggetti interessati nei mesi precedenti rappresentando, di fatto, una sorta di una tantum, tra l'altro, non particolarmente sostanziosa sul piano dell'importo e priva di contribuzione figurativa.

Un sistema più articolato rispetto agli effettivi redditi percepiti dai lavoratori nei mesi precedenti, sarebbe stato di certo più equo ed equilibrato come anche la possibilità di un ricorso alla deroga per i collaboratori.

Anche in questo caso è necessario un decreto della Regione Interessata e i lavoratori interessati sono sempre quelli che operino o risiedano nei comuni della "zona rossa", quantificati dall'Istituto di riferimento in 5.776 unità.

L'articolo 13 estende le condizioni previste dall'articolo 11 per il ricorso alla cassa integrazione in deroga all'ambito regionale per Lombardia, Emilia Romagna e Veneto: i datori di lavoro del settore privato incluso quello agricolo, con unità produttive che insistono in queste regioni e le imprese che hanno comunque dipendenti residenti nelle medesime, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione e riduzione di orario, possono accedere a trattamenti di cassa integrazioni in deroga nel limite massimo di tre mesi.

Si tratta di una iniziativa di sicuro interesse, sollecitata da tutte le Regioni coinvolte, in grado di dare risposte in linea teorica, ad una importante platea di lavoratori esclusi da ogni forma di garanzia reddituale che però resta limitata a sole tre regioni, sicuramente le più impattate, ma non le uniche ad aver subito effetti negativi a fronte delle ordinanze emanate per limitare il rischio di contagio.

E' necessario che in questo caso, come per gli altri provvedimenti, venga incluso anche il sistema delle società partecipate (dlgs 175/2016) e delle aziende speciali (dlgs 267/2000).

Anche in questo caso lavoreremo affinché nei prossimi provvedimenti anche le altre regioni coinvolte possano accedere all'utilizzo delle risorse in loro disponibilità ex deroga.

L'articolo 14 prevede misure di agevolazione allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico, così come previsto dal decreto 1 del Ministro per la Pubblica Amministrazione. Tali agevolazioni consistono nell'incremento delle forniture di dotazioni tecniche, anche attraverso procedure negoziate di acquisizione senza pubblicazione di bando per la stipula di convenzioni questo ove gli aggiudicatari dei servizi non siano in grado di soddisfare il bisogno.

Come più volte dichiarato lo Smart working può essere una modalità di organizzazione del lavoro che, ove incentivata, può consentire in questa fase una migliore produttività, contemperando le esigenze di lavoratori e pubbliche amministrazioni.

L'articolo 15 riguarda il trattamento dei dipendenti pubblici, sia in riferimento ai periodo di malattia o di quarantena, che alle assenze imposte dai provvedimenti di contenimento del virus.

L'assenza dovuta a malattia o a quarantena con sorveglianza attiva verrebbe equiparata al periodo di ricovero ospedaliero, periodo che non comporta le decurtazioni salariali previste negli altri casi di malattia.

Invece, nei casi di assenza dovuti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico così come normati dal decreto n. 6, continuerebbe ad essere garantita la retribuzione prevista in presenza di prestazione ad eccezione dell'indennità sostitutiva di mensa.

L'intervento, pertanto, colma una lacuna normativa che non vede disciplinato il caso di astensione forzata dal servizio dovuta ad ordine della pubblica autorità. La stesura del testo, purtroppo, rischia di prestarsi ad interpretazioni disomogenee in ambito nazionale per via del riferimento esclusivo all'art.3, comma 1 del decreto 6/2020 che escluderebbe la chiusura di servizi non previste dal DPCM.

Infine ci pare utile riprendere anche qui l'art. 8.

L'articolo 8 si occupa della sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico alberghiero e delinea misure a valere su scala nazionale.

Importante che in questo senso le misure valgano per tutto il territorio nazionale essendo la preoccupazione delle ricadute sul turismo una delle principali in campo economico.

Vengono però esclusi, ad esempio, i pubblici esercizi e la ristorazione commerciale e collettiva che stanno subendo pesanti conseguenze anche per ciò che riguarda lo chiusura delle scuole. Altre esclusioni importanti sono quelli del settore fieristico e della organizzazione di eventi, dei parchi giochi e a tema, per non citare tutto il mondo imprenditoriale a vario titolo legato allo spettacolo e all'intrattenimento.

Le misure importanti previste a sostegno di alberghi e attività di alloggio, agenzie di viaggi e tour operator, non sono vincolati nemmeno in linea di principio alla salvaguardia occupazionale degli addetti, per i quali, in termini di ammortizzatori sociali, non vale il concetto di "filiera verticale" che il legislatore ha assunto per le imprese del settore.

Ferma restando la nostra posizione rispetto a provvedimenti di natura "universale", qualora anche per necessità oggettive legate alle risorse a disposizione, si fosse adottata una impostazione mista (area rossa e filiere verticali), quest'ultima avrebbe dovuto riguardare i lavoratori (e non solo le imprese) del turismo, come di altri settori quali la logistica e i trasporti, lo spettacolo e la cultura.

Il capo III prevede misure urgenti per il rilancio della economia e per sostegno a cittadini e imprese.

Ci pare opportuno, in questa parte, segnalare in particolare questi articoli.

All'art.17 per le PMI, comprese quelle del settore alimentare, è stato previsto un rifinanziamento del Fondo per 50ML di euro per il 2020, prevedendo l'intervento a titolo gratuito e nella misura consentita dalle normativa (80% in garanzia diretta e 90% in riassicurativo).

All' Art. 18 (Estensione Fondo Gasperini) si prevede la sospensione del pagamento dei mutui per acquisto abitazione principale, per non più di 2 volte per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi, anche per "sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 gg., anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione di trattamenti di sostegno al reddito".

All'Art. 19 (Fondo Simet a sostegno delle imprese esportatrici) si autorizza la spesa di 350 MI di euro per l'anno 2020 per incrementare le disponibilità del Fondo rotativo, destinato ad interventi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Queste risorse dovranno essere utilizzate per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa.

Ad oggi il fondo ha erogato finanziamenti agevolati per l'86% a PMI.

Gli interventi sia dell'art. 17 che 19 sono il potenziamento di strumenti a sostegno delle imprese tramite concessione o estensione dei finanziamenti.

Ma su Made in Italy non troviamo interventi e misure specifiche di sostegno e protezione delle nostre produzioni nazionali.

Sono poi previste altre misure specifiche, per il settore agricolo, per le forze di polizia, per la sospensione dei termini processuali, per la validità dell'anno scolastico che ci paiono congrue e opportune.